

RG. N. 38586-1 / 2023



TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Guido Vannicelli	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Meyer	Giudice
Dott.ssa Francesca Laura Stoppa	Giudice rel. est.

Nel procedimento camerale ex artt. 35 *bis* D. Lgs. 25/08 e 737 e ss. c.p.c. iscritto al n. 38586 / 2023 promosso da

[REDACTED]

rappresentato e difeso dall'Avv. MORETTI ANNA

parte ricorrente

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 97420690584)
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO C/O PREFETTURA UTG (C.F. 97723970154)
PUBBLICO MINISTERO**

parti resistenti

sentito il relatore, ha emesso il seguente

DECRETO

ex art. 35 bis comma 4 del D. Lgs.vo n. 25/2008 (e succ. modifiche) sull'istanza, depositata il 4.11.2023, di sospensione degli effetti del provvedimento decisorio emesso dalla Commissione Territoriale di Milano/sezione di Monza e della Brianza di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale.

Rilevato che secondo la prospettazione del ricorrente egli è fuggito dal proprio Paese per aver intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza all'insaputa dei famigliari di quest'ultima, i quali venuti a conoscenza del rapporto instaurato dai due giovani lo hanno aggredito;

rilevato che il ricorrente, in merito al timore in caso di rimpatrio, ha dichiarato di temere di andare in prigione o di essere ucciso;

osservato che la vicenda addotta - riservato alla sede del merito ogni necessario approfondimento istruttorio circa un adeguato vaglio di credibilità delle dichiarazioni- inerisce una mera lite tra privati, atteso che, per un verso, non vi è stato alcun coinvolgimento delle autorità locali nei confronti del



ricorrente e, per altro verso, questi non ha rappresentato di aver sporto denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, senza che le stesse abbiano fornito protezione;

considerato, quindi, che il ricorrente non ha prospettato gravi motivi, secondo una valutazione sommaria propria della natura cautelare del procedimento in esame, per ritenere quanto meno ai fini cautelari che il Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso si trova;

ritenuto che quanto sopra argomentato priva di rilevanza l'ulteriore questione sollevata dal difensore circa l'impossibilità di considerare la Tunisia un Paese sicuro, dovendosi disapplicare a tal fine il decreto ministeriale che ha confermato l'inserimento della Tunisia nella lista dei Paesi designati di origine sicuri. Infatti, per un verso, la presunzione di sicurezza è solo relativa, potendo il giudice - caso per caso - ritenere che la Tunisia, come altri Paesi inseriti nell'elenco, non sia "Paese sicuro" alla luce di un esame della situazione individuale del richiedente e, per altro verso, nel caso di specie tale profilo di insicurezza è estraneo alla condizione individuale del ricorrente;

rilevato, infine, che parte ricorrente ha lamentato la violazione dei termini previsti per le procedure accelerate poiché ha formalizzato la propria domanda di protezione in data 24.7.2023, ma la Commissione ha svolto l'audizione e assunto la decisione oltre i termini previsti dall'art. 28 bis d.lgs. 25/08. Precisamente, l'audizione si è tenuta il 27.7.2023 e la decisione è stata assunta nella seduta dell'1.8.2023, assumendo che tale violazione ha reso la procedura accelerata priva di tutti gli effetti che la contraddistinguono e l'ha "trasformata" in procedura ordinaria, con l'effetto, tra gli altri, di determinare l'automatica sospensione *ex lege* del provvedimento impugnato;

ritenuto che l'assunto difensivo non sia condivisibile, atteso che non vi è prova della violazione del termine previsto per l'audizione da parte della CT (pari a sette giorni dalla ricezione degli atti) che, anzi, risulta rispettato, né vi è prova del fatto che la trasmissione degli atti da parte della Questura è avvenuta con ritardo. Quanto al secondo termine, ossia quello entro cui la CT deve assumere la decisione (pari a due giorni dall'audizione), accedendo all'impostazione difensiva sarebbe stato superato di tre giorni. Ciò posto, appare evidente che, in assenza di una norma che qualifichi come perentori i termini in esame e in presenza di una tempistica assai breve non possa concludersi che la P.A. non ha trattato la domanda di protezione internazionale secondo le regole procedurali proprie della procedura accelerata, né tanto meno può argomentarsi che il provvedimento sarebbe per ciò solo automaticamente sospeso *ex lege*, non essendo previsto tale effetto dalla legge.

P.Q.M.

Il Tribunale

RIGETTA

l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento, emesso in data 1.8.2023, con il quale la Commissione Territoriale di Milano dichiarava manifestamente infondata la domanda presentata da [REDACTED]

Si comunichi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 bis comma 4 D.lvo 25/2008.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27/11/2023.

Il Giudice rel. est.

Dott. Francesca Laura Stoppa

Il Presidente
Dott. Guido Vannicelli

